

**ASSOCIAZIONE
AQCF RAPPRESENTANZA
(già ASSOCIAZIONE QUADRI E CAPI FIAT)
STATUTO**

TITOLO I

Norme generali

Art. 1 - Denominazione e Sede.

1.1 È costituita, con sede a Torino, l'associazione sindacale denominata "AQCF Rappresentanza" (già ASSOCIAZIONE QUADRI E CAPI FIAT), di seguito indicata come "Associazione", senza limiti di rappresentazione grafica.

1.2 L'Associazione si articola in sedi territoriali, presenti ove sussistano organismi di rappresentanza degli iscritti, in Italia e all'estero.

Art. 2 - Durata.

2.1 La durata dell'AQCF Rappresentanza è illimitata.

Art. 3 - Autonomia.

3.1 L'AQCF Rappresentanza è autonoma e afferma la sua indipendenza da ogni influenza esterna e la sua piena autonomia da ogni potere terzo.

3.2 L'AQCF Rappresentanza considera essenziale il pieno rispetto del principio della libertà sindacale.

3.3 L'AQCF Rappresentanza non ha scopo di lucro.

Art. 4 - Finalità.

4.1. L'AQCF Rappresentanza è un'associazione sindacale che ha come scopo la tutela degli interessi di tutti i lavoratori (tra cui le categorie dei Quadri, Capi, Professional, Impiegati e le altre Professionalità), con specifico, ma non esclusivo, riferimento a coloro che prestino, o abbiano prestato in passato, attività

lavorativa per conto delle aziende appartenenti ai Gruppi STELLANTIS (e delle società che potranno avere origine da STELLANTIS), Ferrari, Marelli, CNH, Comau e Iveco, e di tutte le società che intrattengano (o abbiano intrattenuto in passato) ogni genere di rapporto con le stesse. Più in generale, AQCF Rappresentanza persegue la valorizzazione professionale dei predetti lavoratori attraverso il miglioramento delle condizioni contrattuali, la tutela delle pari opportunità e la promozione di iniziative finalizzate a favorirne la qualificazione e la formazione permanente.

In tal senso, l'AQCF Rappresentanza ritiene essenziale estendere la sua tutela sindacale ai suddetti lavoratori, collettivamente e individualmente, anche nella logica di supportarli nella loro crescita professionale.

Nello specifico supportare i lavoratori che forniscano contributi professionali a carattere progettuale innovativo di particolare complessità e alta specializzazione; nonché svolgano funzioni con un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale, con responsabilità in enti, unità produttive e funzioni specialistiche.

4.2. L'AQCF Rappresentanza ha un'organizzazione unitaria e democratica e considera la propria unità e democrazia caratteri fondanti. L'AQCF Rappresentanza ritiene di conseguenza che l'unità dei lavoratori sia un valore e un obiettivo strategico, e rappresenti quindi il fattore determinante del rafforzamento del potere contrattuale degli stessi e la condizione per la tutela e la promozione dei diritti, per la realizzazione degli obiettivi di egualianza e solidarietà sociale, per la difesa dei valori progettuali e programmatici.

4.3. In particolare, l'AQCF Rappresentanza si propone di:

- a) promuovere la collaborazione di tutti i lavoratori;
- b) migliorare la consapevolezza del ruolo del lavoratore nell'azienda e nella società civile;
- c) tutelare gli interessi degli iscritti, rappresentandoli nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e nella trattazione

di vertenze sindacali avanti qualsiasi autorità, anche giudiziaria e amministrativa, azienda e organo sindacale o tecnico;

d) contribuire allo sviluppo dell'azienda, attraverso il sistema partecipativo, anche tramite l'elaborazione di proposte finalizzate ad ampliare la partecipazione di tutti i lavoratori (tra cui le categorie dei Quadri, Capi, Professional, Impiegati e le altre Professionalità) al processo decisionale aziendale;

e) essere componente attiva per la definizione e realizzazione di iniziative aziendali nei confronti dei lavoratori;

f) elaborare idee e progetti, anche attraverso il dibattito interno e l'attività svolta dall'associazione AQCF Professionale, da proporre alle forze istituzionali e sociali per orientare l'evoluzione sociale e culturale del Paese in ottica di consolidare il riconoscimento delle specificità professionali delle differenti categorie di lavoratori, tra cui quelli del settore impiegatizio, dei Professional, dei Quadri;

g) contribuire, anche con proprie iniziative formative, allo sviluppo delle competenze professionali dei lavoratori;

h) costituire idonee strutture, stipulare accordi con altre associazioni per erogare servizi ai propri iscritti in materia di consulenza fiscale, giuridica, previdenziale, nel quadro dell'assistenza sindacale fornita;

i) promuovere, stabilire e sviluppare contatti e collaborazioni con altre associazioni aventi analoghe finalità, in ambito sia nazionale che internazionale, per ricercare convergenze e aggregazioni e promuovere eventuali azioni comuni;

l) costituire associazioni, aderire ad associazioni/enti di interesse a livello locale, nazionale e se del caso stipulare con le stesse idonee convenzioni e accordi per il perseguitamento delle finalità di cui sopra;

m) promuovere la partecipazione degli iscritti in quiescenza nell'attività dell'associazione;

n) ricercare / proporre la partecipazione a iniziative di formazione, volontariato, con finalità sociali, in cui venga valorizzata

la professionalità degli iscritti in quiescenza;
o) promuovere iniziative a tutela dei lavoratori, soprattutto per quanto riguarda sanità, previdenza sociale e welfare in generale.

TITOLO II

Il rapporto associativo

Art. 5 - Iscritti, Patrimonio e Quota di adesione.

5.1. L'Associazione AQCF Professionale, con sede in Torino, è iscritta di diritto all'AQCF Rappresentanza.

5.2. Possono entrare a far parte dell'AQCF Rappresentanza, attraverso domanda scritta:

- a) in qualità di iscritti ordinari, i lavoratori (tra cui le categorie dei Quadri, Capi, Professional, Impiegati e le altre Professionalità), che prestino, o abbiano prestato in passato, attività lavorativa per conto delle aziende appartenenti ai Gruppi STELLANTIS (e delle società che potranno avere origine da STELLANTIS), Ferrari, Marelli, CNH, Comau e Iveco, e di altre società diverse, comprese le società che intrattengano (o abbiano intrattenuo in passato) ogni genere di rapporto con le stesse
- b) in qualità di iscritti in quiescenza, gli iscritti di cui al punto a), dalla data di uscita dall'azienda per pensionamento, nonché i lavoratori che, al momento dell'uscita dall'azienda per pensionamento, erano dipendenti delle aziende di cui alla lettera a);
- c) in qualità di iscritti aggregati, i coniugi, o conviventi *more uxorio*, superstiti degli iscritti Ordinari (punto a) e degli iscritti in Quiescenza (punto b);
- d) possono inoltre far parte dell'Associazione, in qualità di iscritti onorari, personalità diverse, simpatizzanti dell'Associazione, proposte dagli Organi dell'Associazione stessa. L'adesione degli iscritti onorari deve essere approvata dal Comitato Esecutivo Nazionale.

5.3 Il Patrimonio dell'AQCF Rappresentanza è costituito:

- a) dalle quote o contributi versati dagli iscritti

dell'Associazione anche mediante la delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione;

- b) dalle quote o i contributi versati dagli associati dell'AQCF Professionale e da quest'ultima conferiti nell'Associazione;
- c) dai contributi volontari di singoli iscritti;
- d) da contributi, sovvenzioni e finanziamenti di non iscritti, di enti pubblici o privati;
- e) dalle quote associative degli iscritti in quiescenza e aggregati.

5.4. La quota di adesione all'AQCF Rappresentanza è determinata come segue.

- a) Per gli iscritti ordinari, la quota annuale di iscrizione viene fissata con delibera del Comitato Esecutivo.

L'adesione degli iscritti ordinari è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta scritta comunicata dall'interessato all'AQCF Rappresentanza con effetto dal mese successivo alla comunicazione, se intervenuta entro il giorno 10 del mese di riferimento, o altrimenti dal mese seguente.

- b) Per gli iscritti in quiescenza e per gli iscritti aggregati, la quota annuale di iscrizione viene determinata dal Comitato Esecutivo in misura non superiore al 50% della quota degli iscritti ordinari.

L'adesione degli iscritti in quiescenza ha durata annuale e deve pertanto essere formalmente rinnovata ogni anno.

- c) Agli iscritti onorari non è richiesto il pagamento di alcuna quota associativa.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Art. 6 - Diritti degli iscritti

6.1 Gli iscritti in regola con il pagamento della quota di adesione, e che non risultino iscritti ad altre organizzazioni sindacali, hanno diritto di:

- a) partecipare al dibattito e all'elaborazione della linea

- sindacale dell'AQCF Rappresentanza;
- b) esercitare l'elettorato attivo e passivo relativamente alla costituzione degli Organi dell'Associazione a tutti i livelli della struttura organizzativa, con le modalità previste dal presente Statuto;
 - c) attraverso le strutture territoriali e con le modalità rese possibili dalle condizioni di operatività delle stesse, avere accesso alle informazioni che riguardino l'attività dell'AQCF Rappresentanza;
 - d) partecipare a tutte le attività e fruire di tutti i servizi promossi e offerti dall'AQCF Rappresentanza e dall'AQCF Professionale.

Art. 7 - Doveri degli Iscritti

7.1 Ciascun iscritto ha il dovere di:

- a) osservare i principi e le regole del presente Statuto e le delibere degli Organi dell'AQCF Rappresentanza;
- b) ricoprire eventuali Cariche nell'Associazione e partecipare ai suoi Organi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese e il riconoscimento delle indennità previste dal presente Statuto;
- c) mantenere comportamenti che non pregiudichino l'immagine dell'AQCF Rappresentanza e dei suoi organi e rappresentanti;
- d) provvedere al versamento della quota di adesione secondo le tempistiche e modalità stabilite;
- e) informare tempestivamente l'AQCF Rappresentanza del cambiamento di domicilio e, per i soli iscritti ordinari, del proprio eventuale trasferimento da un'azienda a un'altra.

7.2 Il mancato rispetto di quanto stabilito ai punti 7.1 a), c) e d), comporta, su delibera del Consiglio Nazionale, la perdita della qualifica di iscritto.

TITOLO IV

Organi e Cariche

Art. 8 - Definizione, assegnazione e durata.

8.1 Sono Organi dell'AQCF Rappresentanza:

- il Direttivo Periferico Sindacale
- il Direttivo Territoriale Sindacale
- il Consiglio Nazionale
- il Comitato Esecutivo Nazionale
- la Segreteria Nazionale
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri
- il Comitato iscritti in Quiescenza.

8.2 Sono Cariche dell'AQCF Rappresentanza:

- il Segretario Generale
- i Segretari Nazionali e Territoriali
- il Tesoriere.

8.3 Le elezioni vengono indette ogni sei anni.

8.4 E' consentita la rieleggibilità senza limiti di mandati, salvo per la Carica di Segretario Generale, per la quale il limite è di tre mandati consecutivi.

8.5 I componenti degli Organi dell'AQCF Rappresentanza o coloro che ricoprono Cariche nell'AQCF Rappresentanza rimangono in carica al termine del mandato, anche dopo le elezioni, per il disbrigo delle attività correnti fino all'insediamento dei nuovi eletti.

8.6 Gli iscritti ordinari, esclusa l'uscita per pensionamento, decadono dagli incarichi associativi in caso di uscita dall'azienda. E' facoltà del Comitato Esecutivo Nazionale chiedere all'iscritto uscito di mantenere l'incarico fino ad avvenuta sostituzione, così da garantire continuità di operatività.

Art. 9 - Direttivo Periferico Sindacale

9.1 Il Direttivo Periferico Sindacale è l'organo di rappresentanza della struttura sindacale a livello di unità di base (Società, stabilimento, direzione, area), secondo l'organizzazione dell'azienda. Rappresenta lo strumento di dibattito, di elaborazione e di verifica delle politiche sindacali

nell'unità produttiva, nonché la forma primaria tramite la quale si esprime l'organizzazione dell'azione sindacale.

9.2 E' formato da componenti rappresentanti (RSA/RSU) e da iscritti nominati dal Segretario Generale.

Art. 10 - Direttivo Territoriale Sindacale

10.1 Il Direttivo Territoriale Sindacale costituisce l'Organo intermedio di rappresentanza della struttura sindacale dell'Associazione a livello territoriale secondo l'organizzazione dell'azienda.

10.2 E' formato da componenti del direttivo periferico sindacale espressamente nominati dal Segretario Generale.

Art. 11 - Consiglio Nazionale

11.1 E' formato dai rappresentanti (RSA/RSU) che compongono i Direttivi Periferici Sindacali, dai Segretari territoriali, dai membri del collegio dei Revisori dei Conti, dalla Segreteria Nazionale ed, eventualmente, da 5 componenti scelti dalla Segreteria Nazionale tra gli iscritti ordinari su indicazione del Segretario Generale. Possono essere invitati a partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale, senza potere di voto, i componenti dei Direttivi Periferici Sindacali diversi dai rappresentanti (RSA/RSU) e il rappresentante del Comitato iscritti in quiescenza.

11.2 E' consentito ai componenti rappresentanti (RSA/RSU) delegare a partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale un componente del proprio Direttivo Periferico Sindacale di appartenenza o di altri Direttivi. E' inoltre ammesso il conferimento di deleghe tra i Segretari nazionali e tra i Segretari territoriali.

11.3 Spetta al Consiglio Nazionale:

- a) eleggere i componenti del Comitato Esecutivo Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- b) definire le linee di politica sindacale e i programmi di azione sul breve periodo (anno), in coerenza con le indicazioni del Comitato Esecutivo Nazionale;

c) deliberare eventuali accordi/collaborazioni/adesioni ad altre associazioni, aventi finalità analoghe a quelle dell'AQCF Rappresentanza;

d) deliberare, su proposta dei Probiviri, su ogni questione concernente responsabilità e comportamenti del Segretario Generale e dei membri del Comitato Esecutivo Nazionale.

11.4 Il Consiglio Nazionale è Presieduto dal Segretario Generale, che lo convoca a mezzo di avvisi inviati per e-mail almeno 15 giorni prima, contenenti la data, la località, le modalità di tenuta della riunione e l'ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

11.5 È ammessa la possibilità che le riunioni si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi collegati tramite piattaforma informatica, a condizione che:

- sia consentito al Segretario Generale di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a ciascun intervenuto di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione simultanea degli stessi;
- sia contenuta nell'avviso di convocazione l'indicazione del link attraverso il quale collegarsi alla piattaforma e l'invito ai destinatari a far pervenire per e-mail al Segretario Generale le eventuali deleghe entro il giorno precedente quello fissato per la riunione.

Verificandosi tali condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario Generale, ovvero in quello in cui si trova il Notaio eventualmente incaricato di fungere da segretario.

11.6 Il Consiglio Nazionale è convocato in via ordinaria una volta all'anno.

Le riunioni sono valide, in prima convocazione, quando sia presente

almeno la metà più uno dei suoi componenti e, in seconda convocazione, quando sia presente almeno il 33% dei suoi componenti.

Le delibere vengono assunte a maggioranza dei voti dei partecipanti. In caso di parità, il voto del Segretario Generale vale doppio.

11.7 Il Consiglio Nazionale può inoltre essere convocato in via straordinaria dal Segretario Generale, anche su richiesta del Comitato Esecutivo Nazionale o di almeno 500 iscritti.

11.8 Spetta al Consiglio Nazionale convocato in via straordinaria deliberare:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina, definendone i compiti e i poteri, di un Collegio di Liquidatori, composto da almeno cinque membri.

11.9 Le riunioni del Consiglio Nazionale convocato in via straordinaria sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i 2/3 dei suoi componenti e, in seconda convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le delibere vengono assunte a maggioranza qualificata dei voti, pari ai 2/3 dei partecipanti. Il voto del Segretario Generale vale doppio.

Art. 12 - Il Comitato Esecutivo Nazionale

12.1 Costituisce l'Organo direttivo centrale dell'Associazione e riassume al proprio interno le componenti sindacali.

12.2 È composto da un massimo di 24 membri eletti dal Consiglio Nazionale tra i componenti della Segreteria Nazionale uscente, dei Direttivi Periferici Sindacali, dei Direttivi Territoriali Sindacali e dei membri del Comitato Esecutivo uscente, che siano iscritti all'AQCF da almeno tre anni.

Almeno la metà dei componenti il Comitato Esecutivo Nazionale sono scelti tra i componenti dei Direttivi Territoriali Sindacali e almeno un sesto devono possedere i requisiti soggettivi descritti all'articolo 17.1 del presente Statuto.

12.3 Spetta al Comitato Esecutivo Nazionale nominare, al suo interno, il Segretario Generale e, su indicazione del Segretario Generale, i Segretari Nazionali. Il Comitato Esecutivo Nazionale nomina inoltre i Segretari Territoriali.

12.4 Spetta al Comitato Esecutivo Nazionale:

- a) elaborare le linee politiche e i programmi di azione per realizzare le finalità statutarie dell'AQCF Rappresentanza;
- b) svolgere i compiti di rappresentanza dei lavoratori;
- c) mantenere, attraverso il Segretario Generale, il collegamento con i Rappresentanti (RSA/RSU);
- d) definire gli importi delle quote di adesione e le relative modalità di pagamento;
- e) approvare i rendiconti economico-finanziari consuntivi annuali (entrate ed uscite), e i rendiconti economico-finanziari di previsione per l'esercizio successivo, predisposti dal Tesoriere;
- f) determinare la misura dell'indennità annua lorda riconosciuta al Segretario Generale e ai Segretari Nazionali;
- g) determinare, su indicazione del Segretario Generale, la misura dell'indennità annua lorda riconosciuta agli iscritti ai quali sia stato affidato uno specifico incarico nell'interesse dell'Associazione;
- h) definire indirizzi/modalità/strumenti di erogazione di tutti i servizi destinati agli iscritti;
- i) deliberare su ogni questione concernente responsabilità e comportamenti degli iscritti adottando gli eventuali provvedimenti disciplinari.

12.5 Le riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Segretario Generale vale doppio.

12.6 Il Comitato Esecutivo Nazionale è Presieduto dal Segretario Generale, che lo convoca a mezzo di avvisi inviati per e-mail almeno 8 giorni prima, contenenti la data, la località, le modalità di tenuta della riunione e l'ordine del giorno. Nei casi di particolare

urgenza tale termine può essere ridotto a 4 giorni.

12.7. È consentito il conferimento di deleghe per la partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale, con la precisazione che ciascun componente può ricevere una sola delega.

12.8 È ammessa la possibilità che le riunioni si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi collegati tramite piattaforma informatica, a condizione che:

- sia consentito al Segretario Generale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a ciascun intervenuto di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione simultanea degli stessi;
- sia contenuta nell'avviso di convocazione l'indicazione del link attraverso il quale collegarsi alla piattaforma.

Verificandosi tali condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario Generale.

12.9 Il Comitato Esecutivo Nazionale uscente determina, per il sessennio successivo, il numero dei componenti del nuovo Comitato Esecutivo Nazionale.

Art. 13 - La Segreteria Nazionale

13.1 La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale, dal Tesoriere e dai quattro Segretari Nazionali nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale al suo interno su indicazione del Segretario Generale.

13.2 Spetta alla Segreteria Nazionale:

- a) dare esecuzione alle delibere del Comitato Esecutivo Nazionale;
- b) amministrare il patrimonio associativo in forma collegiale e, per gli atti di ordinaria amministrazione, attraverso il Segretario Generale;
- c) assicurare la direzione operativa delle attività

dell'Associazione;

- d) deliberare sulle questioni che hanno carattere di urgenza e coordinare l'iniziativa con i Direttivi Territoriali Sindacali e con le altre organizzazioni sindacali nazionali e internazionali;
- e) stabilire e variare l'indirizzo della sede dell'Associazione all'interno del territorio del Comune di Torino.

13.3 Le decisioni della Segreteria Nazionale sono assunte a maggioranza dei presenti alla votazione. In caso di parità prevale il voto del Segretario Generale, che presiede i lavori.

13.4 È ammessa la possibilità che le riunioni della Segreteria Nazionale si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi collegati tramite piattaforma informatica.

Art. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

14.1 E' composto da tre membri effettivi, più due supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale tra gli iscritti all'Associazione. I membri del collegio dei revisori dei conti partecipano con diritto di voto al Consiglio Nazionale.

14.2 Nomina, al proprio interno, il suo Presidente.

14.3 Ha il compito di:

- a) controllare la gestione economica e patrimoniale dell'AQCF Rappresentanza;
- b) verificare e controfirmare il rendiconto economico-finanziario consuntivo annuale presentato dal Tesoriere al Comitato Esecutivo Nazionale;
- c) trasmettere al Comitato Esecutivo Nazionale un parere scritto sul rendiconto di previsione per l'esercizio successivo predisposto dal Tesoriere.

14.4 Del Collegio dei Revisori dei Conti non possono far parte i componenti della Segreteria Nazionale.

Art. 15 - Collegio dei Probiviri

15.1 E' composto da tre membri effettivi, più due supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale tra gli iscritti all'Associazione. I membri

del collegio dei probiviri partecipano senza diritto di voto al Consiglio Nazionale.

15.2 Nomina, al proprio interno, il suo Presidente.

15.3 Garantisce la corretta osservanza dello Statuto. Su segnalazioni di irregolarità provenienti dagli altri Organi dell'AQCF Rappresentanza, effettua le verifiche necessarie e propone al Comitato Esecutivo Nazionale gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti.

15.4 Del Collegio dei Probiviri non possono far parte i componenti della Segreteria Nazionale.

Art.16 - Comitato degli iscritti in Quiescenza.

Il Comitato degli iscritti in Quiescenza uscente, al termine del mandato, ha la responsabilità di definire per il sessennio successivo il numero totale dei componenti del Comitato iscritti in Quiescenza, e di costituire il Comitato elettorale (colleghi iscritti al gruppo iscritti in Quiescenza che non intendono candidarsi alle elezioni), incaricato di:

- a) raccogliere le candidature individuali tra gli iscritti in Quiescenza;
- b) fissare data, luogo e modalità di svolgimento delle elezioni;
- c) consegnare agli iscritti in Quiescenza le schede per la votazione;
- d) effettuare lo spoglio delle schede votate;
- e) redigere il verbale dei risultati;
- f) comunicare il risultato del voto agli interessati e al Segretario Generale.

Spetta al Comitato degli iscritti in Quiescenza eletto nominare al suo interno il proprio Rappresentante e trasmettere copia del verbale del Comitato Elettorale al Segretario Generale dell'Associazione, il quale provvede a confermare per iscritto l'avvenuta costituzione del Comitato degli iscritti in Quiescenza.

Art. 17 - Segretario Generale.

17.1 Il Segretario Generale è un iscritto ordinario eletto dal Comitato Esecutivo Nazionale tra i suoi componenti che, alternativamente:

- a) abbiano un'esperienza di rappresentanza sindacale elettiva (RSA o RSU) di almeno cinque anni e abbiano già ricoperto all'interno dell'Associazione la carica di Segretario Territoriale;
- b) abbiano un'esperienza di rappresentanza sindacale elettiva (RSA o RSU) di due anni e abbiano già ricoperto all'interno dell'AQCF l'incarico di Segretario Generale, o di Segretario Nazionale o, ancora, di componente delle Commissioni Nazionali "Paritetica Nazionale", "Paritetica Welfare" e "Pari Opportunità" del CCSL.

17.2 Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale dell'AQCF Rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio, con relativi poteri di firma a tutti gli effetti per quanto attiene la gestione amministrativa ordinaria e straordinaria.

17.3 Il Segretario Generale:

- a) coordina l'attività del Comitato Esecutivo Nazionale, curandone l'esecuzione delle delibere;
- b) propone al Comitato Esecutivo Nazionale le linee politiche e programmatiche utili al conseguimento delle finalità statutarie e ne attua le disposizioni;
- c) nomina, sentita la Segreteria Nazionale, i componenti degli eventuali gruppi di lavoro, di studio e di ricerca, avvalendosi nel caso anche di strutture tecniche, organizzative e di consulenza extra associative;
- d) sentita la Segreteria Nazionale, promuove la nascita di dipartimenti a carattere nazionale su argomenti quali: pari opportunità, lavoro femminile, salute e sicurezza sul lavoro, formazione e contrattualistica; welfare;
- e) nomina i componenti del Direttivo Periferico Sindacale e del Direttivo Territoriale Sindacale;
- f) presiede i lavori del Consiglio Nazionale;
- g) dà esecuzione alle delibere della Segreteria Nazionale in

materia di amministrazione del patrimonio associativo e, in ogni caso, ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18 - Segretari Nazionali e Territoriali.

18.1 I Segretari Nazionali, nel numero di quattro, sono iscritti nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale, tra i suoi membri, su indicazione del Segretario Generale.

18.2 I Segretari Territoriali sono iscritti nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale, su indicazione del Segretario Generale.

18.3 I Segretari Nazionali e i Segretari Territoriali svolgono, nel loro ambito territoriale di competenza, attività di supplenza e supporto al Segretario Generale.

18.4 In caso di protratto impedimento del Segretario Generale, il Segretario Nazionale con maggiore anzianità nell'AQCF Rappresentanza ne svolge i compiti statutari.

Art. 19 - Tesoriere.

19.1 Il Tesoriere è un iscritto nominato dal Comitato Esecutivo Nazionale, su indicazione del Segretario Generale.

19.2 Ha la firma depositata presso l'Istituto di Credito scelto dal Comitato Esecutivo Nazionale per espletare le operazioni finanziarie.

19.3 Spetta al Tesoriere:

a) tenere un libro sul quale riportare costantemente e in modo particolareggiato la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, debitamente corredata di documenti giustificativi;

b) redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'anno e la previsione per l'esercizio successivo, che devono essere presentati al Comitato Esecutivo Nazionale per l'approvazione;

c) liquidare i mandati di pagamento, assicurandosi che siano validati dalle firme depositate;

d) garantire la conservazione, per il periodo prescritto dalla

legge, delle copie dei rendiconti annuali. Inoltre è tenuto per almeno cinque anni a rendere disponibili dette copie a chiunque, tra gli iscritti, ne voglia prendere visione.

Art. 20 - Incompatibilità e conflitti di interesse.

20.1 In coerenza con l'autonomia dell'AQCF Rappresentanza sancita dall'art. 3 del presente Statuto, è stabilita, per tutti gli Organi e le Cariche dell'Associazione, l'incompatibilità con qualunque incarico politico elettivo o amministrativo, ad eccezione dei consiglieri comunali e di circoscrizione.

20.2 Nel caso in cui si realizzino le ipotesi di incompatibilità previste dal presente Statuto, la decadenza ha effetto automatico e immediato.

20.3 I componenti degli organi e i titolari di cariche dell'AQCF Rappresentanza sono tenuti a svolgere le loro funzioni perseguendo esclusivamente l'interesse e le finalità istituzionali e collettive dell'Associazione, con imparzialità, lealtà e trasparenza.

20.4 Costituisce conflitto di interessi qualsiasi situazione in cui un componente di un organo associativo o il titolare di una carica associativa abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale, in contrasto con quello dell'AQCF Rappresentanza o idoneo a comprometterne l'imparzialità.

20.5 In presenza di un possibile conflitto di interessi, il componente interessato è tenuto a darne comunicazione immediata all'organo di appartenenza e ad astenersi dall'esprimere il proprio voto nelle deliberazioni relative all'argomento in questione. L'organo, preso atto della dichiarazione o comunque accertata la situazione di conflitto, delibera in merito all'ammissibilità del voto del soggetto interessato alla discussione, con voto espresso a maggioranza dagli altri componenti.

20.6 La mancata dichiarazione di una situazione di conflitto di interessi, qualora accertata, costituisce grave inadempienza.

TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 21 - Modifiche allo Statuto.

21.1 Le proposte di modifica al presente Statuto possono essere presentate al Comitato Esecutivo Nazionale da qualsiasi organo dell'Associazione. Il Comitato Esecutivo Nazionale provvede a diffondere a tutti i Direttivi sindacali (Periferici e Territoriali) le proposte di modifica ricevute.

21.2 Le proposte di modifica sono discusse e votate dal Consiglio Nazionale in seduta straordinaria.

Art. 22 - Impegno di riservatezza

Gli iscritti all'Associazione sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni che riguardano l'Associazione acquisite in occasione della loro partecipazione alle riunioni degli organi dell'Associazione.

Art. 23 - Norma transitoria

23.1. Gli articoli 12.2 e 20.1 si applicano esclusivamente alle cariche assunte successivamente alla data di approvazione del presente Statuto.

Le cariche in essere alla medesima data di approvazione continuano a essere disciplinate dalle disposizioni previgenti fino alla naturale scadenza del relativo mandato.

Firmato:

Giovanni SERRA

Giovanni Vittorio GIUNIPERO di CORTERANZO

Io sottoscritto avv. Giovanni Vittorio GIUNIPERO di CORTERANZO,
notaio in Torino, certifico che il presente documento informatico,
composto di ventitré pagine, è copia conforme all'originale su sup-
porto cartaceo, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Copia rilasciata ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, su
supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione
della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato
Certification Authority avente validità fino al 28 giugno 2026.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Torino, il giorno 9 dicembre 2025



Firmato digitalmente da GIOVANNI
VITTORIO GIUNIPERO DI
CORTERANZO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
TORINO:80083440018